

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3269-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

E CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021

Presentato il 23 agosto 2021

(Relatore: **CECCANTI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XII (Affari sociali) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 22 settembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3269

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3269 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 22 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla necessità ed urgenza di adottare, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali autunnali, misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dopo diciotto giorni, il 23 agosto; come in precedenti analoghe occasioni, il Comitato invita ad approfondire le conseguenze di questo eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 22 commi solo uno necessita di un provvedimento attuativo; si tratta in particolare di un decreto del Ministro dell'interno;

come segnalato anche dall'analisi tecnico-normativa il provvedimento non ricade nel divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, in quanto concernente la legislazione elettorale «di contorno»;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimenti per quel che attiene alla formulazione; in particolare, alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 appare suscettibile di approfondimento la collocazione del rinvio normativo (all'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976, che autorizza la costituzione di sezioni ospedaliere), la quale segue la menzione degli elettori ammessi al voto domiciliare e non anche quella dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto, che pure dovrebbero aver accesso a tali sezioni, come risulta anche dall'analisi tecnico-normativa; il comma 3 dell'articolo 2 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti «anch'essi» da personale delle USCAR (cioè delle Unità speciali di continuità assistenziale territoriale) designato dalle aziende

sanitarie locali; al riguardo, parrebbe suscettibile di chiarimento se anche per questi ulteriori seggi il ricorso a personale delle USCAR avvenga solo in via subordinata, quando cioè, come previsto al comma 2, non si riesca a costituire il seggio con le modalità ordinarie, ovvero, come sembra desumersi dal tenore letterale della disposizione, se a tale personale si faccia subito ricorso una volta deciso di costituire tali ulteriori seggi; il successivo comma 6 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali « siano muniti » di certificazioni verdi COVID-19; al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire le modalità di controllo del rispetto della disposizione;

il provvedimento risulta corredato di analisi tecnico normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a valutare l'opportunità di approfondire l'articolo 2, commi 1, lettera b), 3 e 6.

Il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge nel Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri « salve intese », cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021;

considerato che il provvedimento in esame mira ad assicurare, limitatamente a tali consultazioni elettorali, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini – anche degli elettori positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario – attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto;

valutate positivamente le norme di cui all'articolo 5, che dispongono, da un lato, la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e, dall'altro, semplificano la procedura di sottoscrizione delle medesime liste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3269 Governo, di conversione del decreto legge n. 117 del 2021 recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione all'articolo 3, in materia di esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19, si conferma che per le consultazioni elettorali e referendarie del 2020 l'applicazione delle analoghe previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2020 è avvenuta ad invarianza di risorse;

riguardo all'articolo 4, in materia di sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera, per quanto riguarda il comma 1, si rappresenta che la medesima stima di cui alla relazione tecnica in esame era stata assunta anche per la quantificazione delle sanificazioni dei seggi elettorali inerenti alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 di cui all'articolo 34-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, all'esito delle relative operazioni elettorali, le somme stanziare sono risultate sufficienti a garantire il rimborso di tutte le attività svolte;

infine, si segnala che le somme in questione vengono erogate agli enti locali a titolo di contributo e, quindi, in maniera prudenziale, è stato stimato un costo quanto più vicino possibile al costo reale, tenendo conto sia del numero massimo di ore autorizzate sia del costo orario medio, per evitare di dover ricorrere, a consuntivo, a recuperi di somme non utilizzate;

in merito ai parametri utilizzati per la determinazione del fabbisogno di dispositivi di protezione individuale da fornire ai seggi elettorali, di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, si precisa che il citato fabbisogno è stato quantificato tenendo conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero della salute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2020;

in tal senso, al fine di assicurare la massima prevenzione del rischio d'infezione da COVID-19, per gli uffici di sezione ordinari, è stata prevista la dotazione di mascherine chirurgiche (12 per componente), guanti monouso (8 paia per componente), gel idroalcalino igienizzante (3 litri in 6 *dispenser* da 500 ml);

per quanto concerne le mascherine chirurgiche, è stato considerato un ulteriore quantitativo di scorta, pari a circa il 20 per cento degli elettori, che sarà messo a disposizione di ciascun presidente di seggio per fare fronte a eventuali necessità sopravvenute come, ad esempio, nel caso in cui il singolo elettore abbia danneggiato la propria mascherina o sia nella impossibilità di procurarsene un'altra;

per i componenti delle sezioni ospedaliere che potranno essere istituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, nonché per i componenti dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario, è stata prevista la dotazione di mascherine FFP2 o FFP3 (8 per componente), guanti monouso (8 paia per componente), camici monouso (20 per componente), gel idroalcalino igienizzante (3 litri in 6 *dispenser* da 500 ml e 1 litro per seggio speciale in *dispenser* da 500 ml), occhiali/visiere per protezione oculare da disinfettare ad ogni uso (1 per componente);

sempre al fine di minimizzare il rischio di contagio da COVID-19, in via precauzionale, per ciascuna tipologia di dispositivo, è stata preventivata una dotazione di scorta al fine di fronteggiare eventuali ulteriori esigenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 117 del 2021, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (C. 3269 Governo);

rilevato come l'articolo 2 disponga in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19 ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera;

considerato che, in caso di necessità, il sindaco, previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e dei seggi speciali il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale;

rilevato, altresì, che l'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19;

segnalato che l'articolo 4 istituisce un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021;

apprezzato il fatto che, attraverso le predette misure, s'intenda assicurare l'effettivo esercizio del diritto di voto, pur adottando le cautele che si rendono necessarie a causa dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3269 di conversione del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicu-

rezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane », ricadente nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione; assume altresì rilievo la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, « profilassi internazionale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *q*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE



18PDL0155450